TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 7

La persona di cui fu concessa la estradizione potra' essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, qualora esso sia connesso con quello che motivo' la domanda, purche' non vi osti uno dei divieti di cui all'art. 5.

Quando invece non si tratti di reato connesso, lo Stato che ottenne la estradizione chiedera' allo Stato che la concesse, di estendere al reato non connesso, gli effetti dell'ottenuto provvedimento.

Tale assenso tuttavia non occorre se l'estradato, dopo assolto o dopo espiata la pena per il delitto che motivo' la sua estradizione, rimane nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni o vi ritorni.

L'estradato non potra' per reati commessi prima della sua consegna essere estradato a un terzo Stato salvo che:

a) o l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha estradato;

b) o lo Stato che ha concesso l'estradizione consenta alla riestradizione oppure all'atto di concederla abbia messo per condizione l'obbligo di riconsegnare l'estradato ad un altro Stato.

Versione in vigore dal 25 maggio 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it